CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Montescaglioso Comune Gioiello d'ITALIA 2012

Provincia di Matera

C.A.P. 75024

Via Cosimo Venezia n. 1

Tel. 0835/2091 – Fax 0835/209239

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

(SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)

L'anno duemila……., addì del mese di ..... in Montescaglioso, nella casa Comunale, avanti a me ……., Segretario Generale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

1) ..... nato a ……. il ……., Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Montescaglioso, giusto decreto sindacale di nomina ……., domiciliato per effetto della sua carica in Montescaglioso, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso, codice fiscale/P.IVA .....;

2) ..... con sede in ..... nella persona di ..... nato a ..... il ……. ..... residente a ..... codice fiscale/partita IVA ..... che interviene nel presente atto quale ……

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.8.1999, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Montescaglioso ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'art. 9, comma 1, della Legge n.475/1968 relativamente alla sede farmaceutica vacante;

3) con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del ……., esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Montescaglioso ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;

4) con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali n. ... del ..... si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

5) a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ……..... e si è dunque provveduto ad individuare il soggetto cui affidare la gestione della farmacia comunale;

6) che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico da parte del Concessionario, della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Montescaglioso il Concessionario medesimo;

7) che il Comune rimane titolare della Farmacia la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

2. Definizioni

2. 1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

a) "Comune", il Comune di Montescaglioso titolare della Farmacia Comunale;

b) "Concessionario", l'affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data.....;

c) "Servizio" o "Farmacia", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale);

d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;

e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;

f) "Ricavo d'esercizio" ricavo di esercizio con riferimento alla voce A 1 del conto economico di cui all'art. 2425 comma 1 del codice Civile o alla voce A 1 dell'art. 85 del D.P.R. 917/1986 dell'anno precedente.

3. Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici;

c) le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.

3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

4. Corrispettivo del Contratto

4.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

4.2. un canone annuo in aumento rispetto a quello posto a base d'asta pari ad euro ..... (=...../00). Il suddetto importo viene corrisposto al Comune al momento della stipula del presente

contratto e comunque non oltre il _____. Dal secondo anno e successivi il canone sarà versato mensilmente entro il giorno cinque del mese di competenza. Il corrispettivo della concessione sarà rivalutato, a partire dal secondo anno della concessione, agli indici dei pressi al consumo per le rivalutazioni monetarie stabiliti dall'ISTAT.

5. Obblighi del Concessionario e Standard di erogazione del Servizio

5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività nell'attuale a sede sita nel Comune di Montescaglioso. Il concessionario subentra nel contratto di locazione in essere stipulato dal Comune in data ____ con il proprietario _____ e in tutti gli altri contratti di fornitura in essere stipulati dall'Ente.

5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia almeno le caratteristiche idonee al servizio, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere chiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare:

..... (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)

5.5. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.6. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a .....(inserire i requisiti dell'offerta tecnica).

5.7. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al bando di gara, una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia " e a rispettare i contenuti della stessa.

6. Responsabilità del Concessionario

6.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con adeguato

massimale, per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del servizio;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

7. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune.

7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

a) erogare i servizi minimi:

1) obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;

2) obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali;

3) obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;

4) obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

5) obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

8. Interruzione del Servizio

8.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

9. Esecuzione d'Ufficio

9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

10. Obblighi del Comune

10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

10.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

11. Divieto di cessione del Contratto

11.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

12. Durata del Contratto

12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni ____ (_____) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.

12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. Il Comune si riserva comunque la facoltà di cedere la titolarità della Farmacia previa valutazione dell'offerta economica, con diritto di prelazione al Concessionario. Qualora il Comune intendesse cedere la titolarità della Farmacia in periodo anteriore alla naturale scadenza contrattuale, verrà riconosciuta un'indennità per rescissione anticipata rispetto ai _____ anni di contratto commisurata alla somma versata anticipatamente quale importo fisso una tantum per la concessione. Al Concessionario sarà riconosciuto il diritto di prelazione, sempre che questi sia

in possesso dei requisiti per rendersene titolare, stabiliti dalle norme vigenti all'atto dell'esercizio della prelazione.

12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:

a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:

1. previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;

2. previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);

b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

12.5 In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo (12.6), per volontà del concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo, tranne quelle connesse all'esercizio da parte del Comune delle facoltà di cui al 4° comma.

13. Penali e Risarcimento del maggior danno

13.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto (n.b. le penali previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara si applicheranno ovviamente solo nel caso e nella misura in cui l'aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle):

6) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 5.2 del presente Contratto: euro _____ per ogni giorno di ritardo;

7) per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 5: euro ___;

8) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista euro ___ al giorno;

9) per la mancata presenza di unità operativa non abilitata all'esercizio di farmacista euro _____al giorno;

13.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

13.3. Il Comune, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;

b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;

c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;

d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;

e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;

f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;

g) ricorso all'abusivismo professionale;

h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;

i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;

k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 120 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente Contratto;

l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente Contratto;

m) Gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.

14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

15. Cessazione del Rapporto Contrattuale per Inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario

15.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

16. Cauzione definitiva

16.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva pari al 20% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 113 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., con la stessa validità del contratto.

16.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

17. Foro competente

17.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Matera.

18. Norme finali

18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

19. Elezione di domicilio

19.1. Con riferimento all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio in Montescaglioso, via C. Venezia 1.

20. Spese

20.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

21. Valore del Contratto

21.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro..... al netto di IVA.